SENT. NR. 11/2025/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al nr. 46181 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS nato OMISSIS a OMISSIS, C.F.: OMISSIS, residente in OMISSIS, rapp.to e difeso giusta procura in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Sonia Marzano, C.F.: MRZSNO69S68F284Q, la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni al fax 0532/1776178 e/o indirizzo pec: sonia.marzano@avvocatisiracusa.legalmail.it, ed elett.te dom.to nel di lei studio sito in Ferrara alla via Borgo dei Leoni 16

RICORRENTE

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS – CF 80078750587) – con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Mariateresa Nasso - cod. fisc. NSSMTR71A46L063A per procura alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n.37590 Raccolta n.7131, e con questi elettivamente domiciliata in Bologna Via

Milazzo n. 4/2, presso la sede I.N.P.S. la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata avv. mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it

RESISTENTI

CONCLUSIONI

Per OMISSIS

PIACCIA all'Ecc.ma Corte dei Conti adita, per i motivi di cui in narrativa, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

NEL MERITO: ritenere e dichiarare che i provvedimenti impugnati sono illegittimi, illeciti, viziati, affetti da nullità insanabile disponendone l'annullamento e conseguentemente dichiarare che l'odierno ricorrente è affetto da Ipoacusia monolaterale sx neurosensoriale pantonale con inintelligibilità per la voce articolata, voc dx mt 8 v la quale deve essere ascritta alla Tabella A 8^ ctg. n. 29) di cui al D.P.R. 834/81 e con conseguente riconoscimento del diritto a trattamento p.p.o. di 8^ ctg. a vita.

Per INPS:

1) accertare e dichiarare l'infondatezza del proposto ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente con la conseguente formula e statuizione di legge.

2) In via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che da quanto eventualmente riconosciuto a titolo di pensione privilegiata deve essere detratto quanto corrisposto a titolo di indennità una tantum.

3) In ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa relativa al quinquennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale.

Con vittorie di spese e compensi di lite.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato OMISSIS conveniva in giudizio l'INPS davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

l'odierno ricorrente è un Lgt in congedo dell'Esercito Italiano il quale, in data 17.02.94, veniva sottoposto ad accertamento sanitario presso l'Ospedale Militare di OMISSIS, al fine del riconoscimento della causa di servizio per la patologia di " ipoacusia sx" .

Con verbale AB – n. OMISSIS la Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Bologna giudicava il OMISSIS affetto di " *ipoacusia monolaterale sinistra neurosensoriale pantonale con inintelligibilità per la voce articola e VOC destra mt 8"* e specificava che la detta infermità era SI dipendente da causa di servizio con ascrivibilità alla tabella A ctg. 8^.

Con decreto n. OMISSIS il Ministero della Difesa, per il suddetto riconoscimento, concedeva all'odierno ricorrente il diritto alla liquidazione dell'equo indennizzo nella misura di £ 2.207.740 da corrispondersi in una sola volta.

A novembre del 2022 l'odierno ricorrente si sottoponeva ad una visita specialistica otorinolaringoiatrica e ad un esame audiometrico.

Il tracciato audiometrico del 16.11.2022 confermava una sostanziale normoacusia a destra (tranne una leggera caduta sulle frequenze 6 e 8mila hz), ed evidenziava ancora una netta severa ipoacusia a sinistra nei seguenti termini: AU SN 250hz(70), 500ha(70), 1000hz (75) 2000hz (75), 3000hz (75), 4000hz (75) 6000hz (70), 80000hz (80) con commento

referto " *in au sinistro ipoacusia neurosensoriale severa con andamento pantonale*".

A seguito della visita otorinolaringoiatrica il quadro (a sinistra) veniva così definito*:* " *ipoacusia mista a prevalente componente NS pantonale di grado severo con PTA a 73dB. Esame sostanzialmente sovrapponibile ai precedenti in visione*".

Atteso che il quadro clinico era peggiorato, in data 12.11.2021 il sig. OMISSIS presentava domanda per il riconoscimento della Pensione Privilegiata Ordinaria (v. doc. 7) ed, in data OMISSIS, veniva sottoposto a visita medico legale presso la C.M.O. di OMISSIS che, all'esito della visita, con verbale OMISSIS lo giudicava affetto da ipoacusia monolaterale sx neurosensoriale pantonale con VOC 0.25 ed ascrivendo tale infermità alla Tabella B riconoscendogli, pertanto, il diritto all'Indennità Una Tantum per 4 annualità.

In data 11.05.2023 l'odierno ricorrente vedeva accreditarsi la somma di € 11.986,93 con causale " pagamento una tantum".

Ritenendo illegittimo detto provvedimento chiedeva che la sua patologia venisse ascritta alla Tabella A 8^ ctg. e con conseguente riconoscimento del diritto a trattamento p.p.o. di 8^ ctg. a vita.

L'INPS chiedeva il rigetto del ricorso, o, comunque, la detrazione di quanto erogato quale una tantum in caso di accoglimento della domanda, previa dichiarazione di prescrizione di quanto maturato nel quinquennio antecedente alla domanda.

Disposta CTU, alla udienza del 18.2.2025 la causa dopo la discussione, con l'assistenza del segretario dott.ssa Antonietta Monaco, passava in

decisione

DIRITTO

§ 1 MERITO

Nel merito la domanda è fondata, attese le risultanze del collegio medico.

Invero la Sezione Speciale (IV) del Collegio Medico Legale, ha affermato, con metodologia scevra da vizi, che: l'"*ipoacusia monolaterale sinistra neurosensoriale pantonale grave con intelligibilità per la VOC a metri 0,25 (PTA a 73db) patita dal ricorrente OMISSIS, è da ascrivere alla tabella A 8^ ctg. n. 29) di cui al D.P.R. 834/81 e decorrenza a far data dalla istanza prodotta dal ricorrente ovverosia 12/11/2021".*

Chiaramente l'accoglimento della domanda comporta la necessità di compensazione di quanto già erogato per la medesima causale

§ 2 SPESE

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 1.703,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti di INPS, così provvede:

a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che l'"*ipoacusia monolaterale sinistra neurosensoriale pantonale grave con intelligibilità per la VOC a metri 0,25 (PTA a 73db) patita dal ricorrente OMISSIS, è da ascrivere alla tabella A 8^ ctg. n. 29) di cui al D.P.R. 834/81 e decorrenza a far data dalla istanza prodotta dal ricorrente ovverosia 12/11/2021", con* condanna al pagamento

del trattamento p.p.o. di 8^ ctg. a vita e compensazione di quanto erogato per la medesima causale a titolo di una tantum;

b) condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.703,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario a favore del ricorrente.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 18.2.2025.

IL GIUDICE UNICO

Marco Catalano

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 05 marzo 2025

p. Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Lucia Caldarelli)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

SENT. NR. 11/2025/M

Bologna, 05 marzo 2025

p. Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Lucia Caldarelli)

f.to digitalmente